

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta e il trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri (API) al fine di migliorare e agevolare i controlli alle frontiere esterne, che modifica il Regolamento UE 2019/817 e il Regolamento UE 2018/1726 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio.

- **Codice della proposta:** COM (2022) 729
- **Codice interistituzionale**
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

Premessa: finalità e contesto

La proposta di regolamento rimodula il trattamento dei dati API, abrogando l'attuale direttiva 2004/82/CE. Lo scopo è uniformare il trattamento da parte degli Stati membri dei dati API raccolti dai vettori aerei, aumentando l'efficacia delle verifiche di frontiera per contrastare l'immigrazione illegale. Al momento attuale, non tutti gli Stati membri obbligano i vettori aerei a trasmettere i dati API e, inoltre, non esistono, nella direttiva 2004/82/CE, criteri sufficienti per una raccolta esatta e completa dei dati. Quindi solo una parte dei passeggeri che attraversano con voli di linea le frontiere esterne dello spazio Schengen sono sottoposti a verifiche preliminari dei dati API.

Quadro normativo

Direttiva 2004/82/CE sulla raccolta dei dati API

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia UE per la gestione operativa dei Sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (EU-Lisa)

Finalità generali:

- *rafforzamento della gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen per il contrasto all'immigrazione illegale;*
- *garanzia delle verifiche preliminari con i dati API alle frontiere esterne dello spazio Schengen, consentendo i controlli sistematici tra dati dei passeggeri e informazioni contenute nelle banche dati nazionali ed europee (SIS, Banca dati Interpol sui documenti rubati o smarriti, banche dati nazionali) prima che i passeggeri giungano ai valichi di frontiera;*
- *agevolazione del flusso dei viaggiatori a basso rischio alle frontiere esterne.*

Elementi qualificanti e innovativi:

- *uniformità di trattamento dei dati API da parte degli Stati membri; facilitazione delle modalità di svolgimento dei controlli in frontiera;*
- *miglioramento della completezza e qualità dei dati API e agevolazione del flusso di viaggiatori dei voli di linea, di quelli charter e dell'aviazione di affari.*

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione. L'articolo 77, paragrafo 2, lettera b) e lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevedono, rispettivamente, la facoltà dell'UE di adottare misure per i controlli nei confronti delle persone che attraversano le frontiere esterne e quella di adottare misure per la progressiva creazione di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. L'art. 79, paragrafo 2, lettera c) del TFUE prevede inoltre la facoltà dell'UE di adottare misure contro l'immigrazione clandestina.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà. Il TFUE riconosce all'Unione il potere di elaborare una politica comune per le verifiche sulle persone che attraversano le frontiere esterne. E', dunque, necessario stabilire regole comuni per il trattamento dei dati API, al fine di evitare difformità.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità (art. 5, paragrafo 4 del Trattato sull'Unione europea). Gli obblighi sono infatti proporzionati al raggiungimento dell'obiettivo di incrementare l'efficienza delle verifiche di frontiera, con effetti favorevoli per i viaggiatori a rischio zero, e di contrastare l'immigrazione illegale. Essa è limitata ai voli in arrivo, contiene misure di salvaguardia per le finalità e le modalità di trattamento dei dati e si limita al trattamento delle categorie strettamente indispensabili dei dati API.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, in quanto uniforma i criteri di trattamento dei dati API da parte degli Stati membri, per il contrasto all'immigrazione illegale, applica i principi del GDPR in materia di protezione dati e prevede la creazione di un router progettato, sviluppato e gestito dell'Agenzia UE EU-Lisa che fungerà da punto di collegamento unico tra Stati membri e vettori aerei.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

L'Italia ha previsto l'obbligo di trasmissione dei dati API con il D.Lgs n. 21/5/2018, n. 53, che disciplina contestualmente l'uso dei dati PNR in attuazione della Direttiva (UE) 2016/681. I dati API, riferiti ai viaggiatori effettivamente presenti sul volo all'atto dell'attraversamento della frontiera, costituiscono una parte di quelli PNR, che comprendono le persone iscritte nelle liste d'imbarco, indipendentemente dal loro effettivo ingresso sull'aeromobile.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Si richiama l'attenzione sull'articolo 30 della proposta che, nel disciplinare le sanzioni, non contempla importi minimi e massimi. Una previsione di questo tipo sarebbe invece opportuna al fine di evitare eccessivi disallineamenti tra gli Stati membri, suscettibili di cagionare possibili ripercussioni sulle strategie commerciali delle diverse compagnie aeree.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Gli investimenti possono essere finanziati dal Fondo sicurezza interna (ISF) e dalla parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere dedicata alla gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI).

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta, vertendo sulla materia dell'immigrazione, rientra nell'ambito della potestà della legislazione esclusiva statale di cui all'art. 117, co. 2, lett. b), della Costituzione.

Nell'ordinamento italiano, il trattamento dei dati API è disciplinato negli artt. 3, 4, 7,9, 10, 23 e 24 del D.Lgs. n. 21/5/2018 n. 53, che ha recepito la direttiva 2016/681 sul trattamento dei dati PNR.

Sarebbe necessaria l'adozione di misure legislative nazionali di attuazione dell'art. 30 della proposta di regolamento in esame (che obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni da applicare alle violazioni delle nuove modalità sul trattamento dei dati API: l'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 53/2018 prevede solo la sanzione per il vettore aereo che non cancella i dati entro 24 ore dall'arrivo del volo) e l'eventuale designazione di un'Autorità nazionale di controllo (che il D.Lgs. n. 53/2018 individua nel Garante per la protezione dei dati personali).

Dovrebbero, inoltre, essere adottate misure amministrative in ottemperanza all'art. 11 della proposta - in ordine alla designazione, da parte degli Stati membri, delle Autorità di frontiera autorizzate a ricevere i dati API e alle modalità di accesso del personale autorizzato - e all'art. 20 della medesima, relativamente alla previsione secondo cui gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di frontiera siano connesse al router gestito da EU-Lisa.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta, che incide come su detto su una materia di esclusiva competenza statale quale l'immigrazione, non contiene conseguenze sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Nulla da rilevare.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Nulla da rilevare.

Altro

--

**Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)**

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla raccolta e il trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri (API) al fine di migliorare e agevolare i controlli alle frontiere esterne, che modifica il Regolamento UE 2019/817 e il Regolamento UE 2018/1726 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio.

- **Codice della proposta:** COM (2022) 729
- **Codice interistituzionale:**
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art. 4	<p>Art. 3, comma 2, D. Lgs 21/5/2018, n. 53</p> <p>Art. 7 D. Lgs 53/2018</p>	<p>i dati API raccolti sono resi disponibili agli uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera al fine di migliorare i controlli e prevenire l'immigrazione illegale (art. 3, comma 2).</p> <p>Gli uffici incaricati di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne di ingresso nel territorio dello Stato provvedono al trattamento dei dati API per finalità di prevenzione dell'immigrazione irregolare (art. 7)</p>

Art. 7	Art. 9, comma 1, del D. Lgs. 53/2018	I dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, sono resi disponibili attraverso il sistema informativo istituito presso il Dipartimento P.S., di cui all'art. 2, comma 1, lettera q, del D.Lgs n. 53/2018, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera (art. 9, co.1).
Art. 8	<p>Art. 9, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 53/2018.</p> <p>Art. 10, comma 2, lettera g), D. Lgs n. 53/2018</p> <p>Art. 11 D. Lgs n. 53/2018</p>	<p>I dati API non necessari per la prevenzione dell'immigrazione irregolare sono resi non visibili agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera entro 24 ore dal momento della comunicazione agli Uffici ovvero dall'ingresso dei passeggeri nel territorio dello Stato. I dati API trattati per prevenire l'immigrazione illegale sono resi indisponibili agli Uffici di polizia di frontiera trascorsi sei mesi dal loro ricevimento (art. 9, commi 2 e 3).</p> <p>Dopo sei mesi dal loro trasferimento i dati API raccolti sono pseudonimizzati mediante mascheramento (Art. 10, comma 2, lettera g).</p> <p>Il vettore aereo è obbligato a cancellare, entro 24 ore dall'arrivo del volo, i dati API trasmessi (art. 11).</p>